

NOTA BENE

Venezia, 4 dicembre 1995

**L'Intersind era l'organizzazione
sindacale dei padroni delle
aziende a partecipazione statale**

ALLE AZIENDE ASSOCIATE

LORO SEDI

CIRCOLARE N. 177/95

Prot.n. 1721/AP-A1a (SC)

Oggetto: Art. 13, comma 8, legge n. 257/1992, modificato dalla legge
n. 271/1993 - Agevolazioni previdenziali per i lavoratori
del settore dell'amianto.

Si trasmette in allegato copia della circolare della Direzione Generale dell'INAIL del 23 novembre u.s., con la quale l'Istituto ha dato disposizioni alle Sedi circa la nuova procedura, approvata dal Ministero del Lavoro, per il riconoscimento del beneficio previdenziale ai lavoratori del settore dell'amianto ai sensi della normativa in oggetto.

E' così giunta a felice compimento una controversa vicenda, che ha visto l'Associazione svolgere un ruolo propositivo e decisivo per la soluzione della delicata questione.

Come è noto, il comma 8 dell'art.13 della legge 27 marzo 1992, n.257, modificato dalla legge n.271/1993, recita:

"Per i lavoratori che siano stati esposti all'amianto per un periodo superiore a dieci anni, l'intero periodo lavorativo soggetto all'assicurazione obbligatoria contro le malattie professionali derivanti dall'esposizione all'amianto, gestita dall'INAIL, è

1971
moltiplicato, ai fini delle prestazioni pensionistiche, per il coefficiente di 1,5".

Sulla base di detta disposizione numerosi lavoratori, non di rado con l'appoggio di sigle sindacali confederali o autonome o dei patronati, hanno rivendicato, e ancora rivendicano, il bonus previdenziale, richiedendo alle aziende la necessaria certificazione.

Salvo sporadici casi di intervenuto pagamento del premio supplementare per la silicosi e l'asbestosi, in generale le aziende hanno resistito alla richiesta di certificazione dell'esposizione al "rischio amianto", non ritenendo sussistenti gli oggettivi presupposti di legge, tanto da non aver provveduto all'assicurazione INAIL.

Questa situazione ha esposto le aziende ad un potenziale inadempimento assicurativo, con le relative conseguenze economiche, nonché i dirigenti o i preposti alla denuncia penale (per lesioni o omicidio colposi) in caso di insorgenza di malattie professionali o morte del lavoratore.

Per quanto riguarda gli Istituti previdenziali, mentre l'INPS in un primo tempo aveva espresso parere negativo in merito alla possibilità di riconoscere il bonus previdenziale ai lavoratori in mancanza della dichiarazione aziendale, l'INAIL, invece, a seguito di "particolari" pressioni a livello locale, aveva rilasciato per ognuno dei lavoratori interessati una dichiarazione dalla quale risultava che l'azienda aveva svolto (o svolge: è il caso attuale della decoibentazione) lavorazioni che espongono ad inalazione di polvere d'amianto: dichiarazione che peraltro non precisava l'esposizione degli stessi lavoratori allo specifico rischio, né il relativo periodo.

Successivamente, il Ministero del Lavoro, alla cui attenzione era stata portata la questione, aveva ritenuto che la mancata attestazione aziendale potesse essere validamente sostituita da altra documentazione da considerare al pari adeguata (nella specie: attestato aziendale del periodo di dipendenza dei singoli lavoratori dall'azienda, da coniugare con una dichiarazione INAIL circa lo svolgimento da parte dell'azienda stessa di lavorazioni che espongono ad inalazioni di polvere di amianto) al fine di comprovare l'esistenza dell'esposizione al rischio specifico.

Di conseguenza l'INPS si adeguava al criterio "sostitutivo" adottato dal Ministero del Lavoro.

L'orientamento "estensivo" del Ministero ha fatto sì che rappresentanti sindacali richiedessero allo stesso l'applicazione ai dipendenti di numerose realtà aziendali ove è presente l'amianto - sia nella lavorazione (ormai di bonifica: la decoibentazione,

peraltro, ora è espressamente disciplinata nell'ambito dei lavori usuranti dal decreto legislativo n. 374/1993, modificato dalla legge n. 335/1995), che negli ambienti di lavoro (ad es. tettoie in eternit) - del criterio adottato dal Ministero del Lavoro.

Il diffondersi delle vertenze sul territorio, con un perseguito ampliamento dell'originario ambito di applicazione della legislazione di riferimento, nonché ulteriori iniziative del sindacato, confederale e non, volte ad estendere a varie realtà aziendali la c.d. "strada Sofer" (cioè la possibilità di sostituire la dichiarazione aziendale di esposizione all'amianto con la documentazione alternativa sopra ricordata), ha indotto l'Associazione a sensibilizzare il Ministero del Lavoro per una soluzione della problematica (aprile 1995).

Di conseguenza, alla ripresa post-feriale, veniva avviato un "tavolo tecnico", di supporto al suddetto Dicastero per la definizione di idonee ipotesi di soluzione: tavolo cui hanno partecipato, oltre all'Intersind (in stretto raccordo operativo con le realtà associate e con la Confindustria), rappresentanti dell'Inail, dell'Inps, dei sindacati confederali e dei patronati.

Si offriva così all'Associazione la possibilità di operare con i seguenti obiettivi:

- evitare l'adozione del "modello Sofer" per fattispecie ulteriori rispetto a quella vissuta nella specifica realtà aziendale;
- consentire che venissero rilasciate dichiarazioni aziendali di esposizione al rischio solo nelle ipotesi di avvenuto pagamento del premio supplementare, escluso ogni altro caso;
- evitare alle aziende oneri finanziari conseguenti a pretese dell'Inail di pagamento di specifici premi;
- evitare che le aziende venissero coinvolte come controparte dei lavoratori e dei sindacati nell'inevitabile contenzioso in tema di applicazione della norma attributiva del bonus previdenziale;
- evitare in ogni caso di esporre le aziende ad adempimenti che potessero in qualsiasi modo essere interpretati in termini di autodenuncia sul piano penale;
- fare emergere un'esclusiva competenza dell'Inail quale certificatore pubblico dell'esposizione al rischio e del relativo accertamento, ferma la funzione erogatrice del bonus in

capo all'Ente previdenziale competente a corrispondere al singolo lavoratore interessato il trattamento pensionistico.

4.

Dopo diversi incontri, è stato concordato, sulla base di quanto proposto dall'Associazione, un iter procedurale per il conseguimento del bonus previdenziale da parte dei lavoratori

interessati, in cui sostanzialmente viene affidato alla Sede Inail competente per territorio il compito di accertare ed attestare i periodi di esposizione all'amianto di ogni singolo lavoratore che ne faccia richiesta; l'azienda, per parte sua, dovrà rilasciare al lavoratore il solo curriculum contenente le mansioni svolte e i relativi periodi (salvo il caso di intervenuto pagamento del premio supplementare, nel quale dovrà essa stessa dichiararlo, affiancando una propria attestazione a quella dell'Inail).

La Direzione Generale dell'Inail ha pertanto recepito la linea concordata predisponendo la circolare allegata.

La soluzione definita si pone in linea di perfetta coerenza con i ricordati obiettivi perseguiti. Ciò anche in considerazione dell'esplicitata rinuncia dell'Inail (v. "Nota tecnica") a percorrere la via della richiesta di premi assicurativi per le ipotesi di mancato pagamento del premio supplementare, ritenendo nella fattispecie assolti gli obblighi assicurativi per esposizione all'amianto con il pagamento dell'assicurazione ordinaria.

Va infine sottolineato che la dichiarazione dell'INAIL non produce effetti né in termini di promessa di pagamento e ricognizione di debito, né ai fini dell'interruzione della prescrizione.

A disposizione per ogni chiarimento, porgiamo i migliori saluti.

IL DIRETTORE

(Dr. Gian Antonio Sambo)

Allegato
/db